

Prot. 201900216

Class. 2019-III/13.7

CONVENZIONE QUADRO

Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Udine (di seguito denominato "Dipartimento"), con sede legale in Udine, via Treppo 18, CF 80014550307, rappresentato dalla Direttrice, Prof. Elena D'Orlando, nata a Udine il 21.04.1971,

E

CRAMARS Società Cooperativa Sociale (di seguito denominata "Cooperativa"), con sede legale in via della Cooperativa 11/N, Piazza S. Pertini, Tolmezzo, 33028 (UD), CF 01986050308 rappresentata dalla Presidente Stefania Marcoccio, nata a Cividale del Friuli il 28/02/1972 e residente a Moggio Udinese in via Marconi, 11.

PREMESSO CHE

1. Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce la ricerca scientifica, l'attività didattica e l'attività formativa volta a favorire la diffusione della crescita culturale e dell'innovazione professionale nel territorio di riferimento nell'ambito delle materie giuridiche;
2. La Cooperativa opera nello sviluppo del territorio e delle risorse umane delle aree montana attraverso azioni di formazione professionale, di sviluppo locale e di innovazione sociale.

CONSIDERATO CHE

- Le risorse e le competenze del Dipartimento e della Cooperativa sono volte sotto molti aspetti a perseguire le medesime finalità.
- I due soggetti possono trovare perciò un interesse condiviso nella progettazione e nella realizzazione di programmi comuni, volti a favorire percorsi integrati che consentano anche la personalizzazione della formazione.
- I due soggetti possono trovare perciò un interesse condiviso alla realizzazione di un raccordo tra attività di orientamento e formazione professionale attraverso iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo dei giovani e alla crescita culturale del territorio.
- E' interesse comune dei due soggetti integrare, per le rispettive competenze, le iniziative volte a promuovere l'istruzione e la formazione mediante strumenti quali: orientamento, stage, tirocini, sostegno all'inserimento lavorativo, organizzazione di iniziative scientifiche e culturali di comune interesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente convenzione regola il quadro dei rapporti tra il Dipartimento e la Cooperativa relativamente alla progettazione e realizzazione di programmi comuni di orientamento, ricerca e formazione.

2. Le attività svolte di comune accordo sono regolate da accordi attuativi, ai sensi dell'articolo 3, approvate di volta in volta dal Dipartimento e dalla Cooperativa e possono riguardare quanto indicato di seguito in modo esemplificativo e non esaustivo:

- a) manifestazioni pubbliche volte all'orientamento universitario;
- b) attività di tirocinio svolta da studenti nell'ambito di progetti della Cooperativa;
- d) promuovere e organizzare azioni formative e laboratoriali;
- e) promuovere e organizzare azioni formative e informative sulla cultura giuridica;
- f) collaborare all'organizzazione e gestione di percorsi formativi post laurea, corsi di aggiornamento, corsi di integrazione al curriculum;
- h) promuovere l'organizzazione di attività scientifiche, convegni, seminari.

Articolo 3 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra il Dipartimento e la Cooperativa è attuata tramite la stipulazione di appositi accordi nel rispetto della presente convenzione.
2. Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e precisano gli impegni di cui all'articolo 4 e individuano le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.

Articolo 4 – Obbligo delle parti

1. L'assunzione di eventuali oneri finanziari e l'impiego delle risorse umane e materiali necessarie all'attuazione delle singole iniziative, programmi e progetti saranno definiti di volta in volta dagli accordi attuativi.

Articolo 5 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività previste le parti designano quali referenti, rispettivamente, la Prof. Aggr. Anna Zilli, per il Dipartimento, e la dott.ssa Stefania Marcoccio Presidente della Cooperativa.

Articolo 6 – Oneri Finanziari

1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Articolo 7 – Diritti di Proprietà intellettuale

1. Gli accordi attuativi regolano gli aspetti relativi all'uso di studi, pubblicazioni, documenti e di materiali elaborati e realizzati nell'ambito delle attività svolte in comune dal Dipartimento e dalla Cooperativa.

Articolo 8 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, per un ulteriore triennio, salva disdetta da comunicare entro tre mesi antecedenti alla scadenza mediante raccomandata A/R o PEC.

2. Qualora alla scadenza della Convenzione uno o più programmi non risultino conclusi, questi dovranno comunque essere portati a termine secondo quanto previsto dai rispettivi accordi attuativi.

3. È facoltà delle parti recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, da comunicarsi per atto scritto con un preavviso pari a 180 (centottanta) giorni a mezzo raccomandata AR o PEC fermo restando quanto previsto al comma 2.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli Studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.

3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

Articolo 10 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Articolo 11 – Registrazione e Bollo

1. Le Convenzioni e gli accordi attuativi che presentano i caratteri del contenuto patrimoniale sono sottoposte alla registrazione secondo le disposizioni di legge.

2. Per le scritture private non autenticate relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto – IVA, la registrazione avviene in caso d'uso.

Udine, **7 FEB. 2019**

Prof.ssa Elena D'Orlando



Dot.ssa Stefania Marcoccio

